

Installazione a terra di campi fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw

Art. 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- Impianto solare fotovoltaico: impianto per la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal disco solare, comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d'arte, alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione dell'energia prodotta nella rete elettrica o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate, ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;
- Campo fotovoltaico: impianto solare fotovoltaico poggiante direttamente sul suolo tramite appositi supporti o strutture, compresi gli impianti ad inseguimento;
- Potenza nominale o di picco: massima potenza erogabile dal generatore fotovoltaico in condizioni di funzionamento standard (STC: irraggiamento 1kW/m² e temperatura di 25°C);

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le installazioni e ristrutturazioni, sul territorio comunale, di campi fotovoltaici la cui potenza di picco è superiore a 20KWp;
2. Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti solari fotovoltaici la cui installazione è prevista su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione, a prescindere dalla potenza nominale.
3. Sono fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali, paesaggio ed edilizia.

Art. 3 - Localizzazione degli impianti

3.1) AREE DI ATTRAZIONE:

I campi fotovoltaici possono essere, in linea generale, consentiti nelle seguenti zone urbanistiche così come definite dal PRGC:

- a) Aree produttive;
- b) Aree per attrezzature ed impianti speciali;
- c) Aree per parcheggi pubblici (compatibilmente con soluzioni che mantengano la possibilità di destinare il sito a parcheggio);
- d) Aree commerciali;
- e) Discariche di rifiuti esaurite – aree in fase di conduzione post mortem, ex. cave;

3.2) AREE DI ESCLUSIONE

L'installazione di campi fotovoltaici non è comunque consentita nelle seguenti zone di esclusione:

- a) Aeroporti ed aviosuperfici con relativa fascia di rispetto di 1 km;
- b) aree militari;
- c) Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi e pericolosità molto elevata (Fa, Ca, Cp del PAI e Sistema Informativo Rischi e del PRGC); valanghe e aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio a pericolosità elevata (Ee del PAI e Sistema Informativo Rischi e del PRGC);
- d) Parchi e riserve regionali ex. L.R. 12/1990;
- c) Terreni ad uso agricolo qualora in classe prima e seconda di capacità d'uso del suolo;
- d) Aree in fascia A e B e C del PAI;
- g) Terreni ad uso agricolo qualora in fascia di rispetto da aree urbanizzate ed urbanizzande di natura residenziale pari a m. 100;
- h) Aree agricole di salvaguardia ambientale;
- i) Aree agricole di rispetto degli abitati;
- l) Nelle aree destinate all'attività agricola ove è permessa l'installazione dei campi fotovoltaici, devono essere rispettati i seguenti arretramenti minimi dal ciglio delle strade:
 - mt. 60 per le autostrade;
 - mt. 40 per le strade statali ed i raccordi autostradali;
 - mt. 30 per le strade provinciali e comunali aventi larghezza della sede superiore a mt. 10,50;
 - mt. 20 per le strade provinciali e comunali aventi larghezza della sede inferiore a mt. 10,50;
 - mt. 10 per le strade vicinali di uso pubblico.
- m) aree a parco fluviale proposte con deliberazione del consiglio comunale n.59 del 27/11/2009;

3.3) AREE DI REPULSIONE

Nelle aree di repulsione sotto elencate vi è una resistenza di tipo paesaggistico-ambientale del territorio alla localizzazione dei campi fotovoltaici normati dal presente regolamento, la cui severità in termini di mitigazione e compensazione degli impatti deve essere realizzata con estremo scrupolo secondo le prescrizioni elencate all'art.4 del presente regolamento:

- a) Fasce di rispetto di metri 3000 dai parchi e riserve naturali regionali ex. L.R. 12/1990, e dalle aree a parco fluviale proposte con deliberazione del consiglio comunale n.59 del 27/11/2009;
- b) Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico ex. art. 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 (beni ex. legge 1497/1939 e d.m. 1/08/1985 "Galassini");
- c) Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge n° 157/1992;
- d) Siti di interesse Comunitario SIC;
- e) Aree boscate (art. 142 d.lgs. 42/2004);
- f) Classe terza di capacità d'uso del suolo;
- g) Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità media (Em del PAI e Sistema Informativo Prevenzione Rischi, PRGC);

3.4) AREE NEUTRE

Sono considerate aree neutre tutte le zone non ricomprese nei punti precedenti in quanto non esprimono livelli di criticità o

preferenzialità rispetto all'installazione dei campi fotovoltaici oggetto del presente regolamento. Nelle zone neutre si applicano comunque le prescrizioni esecutive che seguono e quelle dell'art.4.

3.5) L'installazione di campi fotovoltaici in area agricola, se ammessa nei punti precedenti, può essere consentita solo nel rispetto delle prescrizioni di seguito descritte e superata la procedura di verifica, ove prevista dalla L.R. 40/1998, nelle seguenti aree:

- a) Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità media (aree Em del PAI): dovrà essere dimostrata la compatibilità idraulica dell'opera tramite idonea documentazione che permetta di escludere che l'opera generi una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso e dovrà essere sottoscritto precedentemente al rilascio del titolo edilizio un atto di impegno registrato e trascritto di rinuncia ad avvalersi di risarcimenti pubblici nel caso di futuri danni provocati da eventi di piena.
- b) Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico ex artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004: dovrà essere conseguita autorizzazione da parte dell'Ente competente e dovranno essere messe in atto le relative eventuali prescrizioni.

Art. 4 - Norme specifiche in merito all'inserimento territoriale ed ambientale dei campi fotovoltaici

1. Le strutture afferenti ai campi fotovoltaici di cui al presente regolamento in area agricola non potranno superare l'altezza di metri 3. Nelle restanti aree urbanistiche vale, per ciò che riguarda le altezze, quanto per esse previsto dalle N.d.A. del P.R.G.C. L'altezza è da calcolare secondo i criteri del Regolamento Edilizio con riferimento al bordo superiore del pannello nel momento di massima inclinazione rispetto all'orizzontale.

2. La viabilità interna al sito d'impianto, da indicare accuratamente nelle planimetrie di progetto, dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato, se ritenuto necessario, con materiale naturale eco-compatibile. È vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano alterare permanentemente lo stato dei luoghi.

3. La rete di recinzione metallica a protezione degli impianti, ove prevista, non deve superare l'altezza massima di m 2,50 e deve essere oggetto di interventi di mitigazione.

4. Dovrà essere prevista la riduzione del numero di accessi a quelli strettamente indispensabili in tutte le fasi di vita dell'impianto (costruzione, esercizio e ripristino dello stato dei luoghi preesistente l'installazione), nonché in fase di costruzione dell'impianto, il recupero di aree degradate ivi presenti.

5. Nelle aree agricole utilizzate per l'installazione dei campi fotovoltaici dovranno essere comunque effettuate adeguate cure colturali descritte nel punto seguente (ortaggi, sfalci, mantenimento della copertura erbosa) al fine di evitare l'impoverimento e l'erosione dei terreni. In sede di progetto dovrà essere presentato un piano di manutenzione.

6. Le aree agricole su cui sono ubicati i campi fotovoltaici non potranno perdere la vocazione agricola a cui lo strumento urbanistico generale le vincola e pertanto dovranno, continuare ad ospitare coltivi quali ad esempio ortaggi, erbe officinali (es. lavanda), nelle corsie di terreno esistenti tra i filari di pannelli fotovoltaici non occupate dagli impianti.

7. Il mantenimento della coltura erbosa ove il terreno su cui sono insediati i campi fotovoltaici non possa essere destinato a coltura (es. sotto i filari di pannelli fotovoltaici), dovrà essere condotto senza l'uso di diserbanti.

8. È precluso l'utilizzo di prodotti detergenti chimici per la manutenzione dei pannelli.

9. I siti devono essere recintati nel rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento edilizio. La recinzione dovrà essere integrata con una barriera vegetazionale, da realizzarsi mediante piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone, con altezza tale da conseguire un efficace mascheramento dell'impianto.

Art. 5 - Dismissione degli impianti in area agricola

1. Al termine della vita utile dell'impianto, tutti i campi fotovoltaici, comprensivi di eventuali corpi o manufatti accessori entro e fuori terra, dovranno essere smantellati a cura e spese del titolare dell'impianto o, ove egli non provveda, del proprietario del terreno, con contestuale rimessa in pristino del sito entro un anno. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nell'impegno convenzionale di cui al successivo articolo.

2. Il periodo di un anno è prorogabile previa motivata richiesta all'autorità competente.

3. Il termine della vita utile dell'impianto è dato dalla mancata funzionalità dell'impianto determinata sulla base del permanere di produzione elettrica continuativa per almeno sei mesi, in misura inferiore al 20 % della originaria potenza di picco. Tale circostanza deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro un mese dal costituirsi dell'evento. Al fine di consentire il dovuto controllo il titolare produce, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal quindicesimo anno dal termine dei lavori di installazione, documentazione atta a consentire tale verifica nelle forme dell'autocertificazione o, in loro presenza, di fatture da parte della società acquirente l'energia.

4. L'omissione dello smontaggio dell'impianto e/o della remissione in pristino del sito nei termini sopra descritti comporterà, da parte dell'Amministrazione, l'intervento sostitutivo e l'applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 380/2001 e s.m.i.

5. È comunque fatta salva la possibilità di ristrutturazione dell'impianto previo avvio di nuovo iter procedimentale.

Art. 6 - Impegno convenzionale

1. Il titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto in area agricola, è condizionato a stipula di atto di impegno unilaterale, registrato e trascritto a cura e spese del titolare dell'impianto e del proprietario del terreno, volto all'ossequio dei disposti di cui al presente regolamento ed in particolare dell'obbligo di rimozione dell'impianto al termine della sua vita utile come definita all'art. 5 comma, a pena dell'intervento sostitutivo da parte della Pubblica Amministrazione nonché di prestare le relative adeguate garanzie.

Art. 7 - Garanzie

1. I proponenti l'impianto devono prestare una polizza fidejussoria bancaria/assicurativa in favore del Comune per lo smaltimento dei materiali e delle attrezzature di cui è composto l'impianto alla cessazione dell'attività oltreché gli oneri di ripristino del suolo per come descritto al punto 6.3, da valutarsi con riferimento all'anno di dismissione dell'impianto, con un minimo rivalutato di € 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata. Lo smaltimento definitivo dei materiali e delle attrezzature ed il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro e non oltre diciotto mesi dalla data di fine attività dell'impianto.

2. La polizza fidejussoria, in qualsiasi modo presentata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e l'impegno del fidejussore a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore medesimo, nonché all'onere della tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del codice civile.

3. La presentazione della suddetta polizza, vincolante ai fini della piena efficacia del titolo autorizzativo, dovrà avvenire

preventivamente alla decorrenza dei termini di efficacia della eventuale D.I.A. e comunque prima della formale comunicazione di inizio effettivo dei lavori. Tale comunicazione dovrà essere acquisita al protocollo generale dell'Ente prima dell'avvio dei lavori, pena il ripristino dei luoghi oggetto di opere già realizzate.

4. La polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Presentazione Istanze

1. La presentazione dell'istanza dovrà contenere la seguente documentazione:

- a. Eventuali elaborati specifici che si dovessero rendere necessari per ottenere specifiche autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale.
- b. Cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione e gestione dell'impianto che indichi chiaramente la vita utile presunta dell'impianto. La proroga del termine di vita utile in caso di buon funzionamento dell'impianto andrà concordata obbligatoriamente nei sei mesi precedenti la data di scadenza fissata.
- c. Elaborato di progetto indicante i particolari costruttivi della recinzione, completo dell'indicazione dei relativi interventi di mitigazione, delle cabine e degli apparati elettrici nonché degli interventi di mitigazione ambientale prescritti dall'art. 4. e della dimostrazione del rispetto delle norme contemplate nel presente Regolamento.

Dichiarazione formale attestante:

- l'impegno a sottoscrivere la convenzione di cui all'articolo 6;
- l'accettazione, senza riserva alcuna, della data di firma della convenzione quale data di piena esecutività del titolo abilitativo (D.I.A.);
- l'impegno a non iniziare alcun lavoro prima di aver acquisito l'autorizzazione ad allacciare l'impianto alla rete elettrica pubblica da parte dell'Ente/Società gestore della stessa;
- l'impegno a non iniziare alcun lavoro prima di aver acquisito il nulla-osta alla costruzione di condutture elettriche da parte del Ministero delle Telecomunicazioni ai sensi del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e/o del disposto del Codice delle Comunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. 01/08/2003 n. 259.

Art. 9 - Sanzioni

Al mancato rispetto di prescrizioni, termini e scadenze previsti dal presente regolamento, qualora la fattispecie non sia già prevista da altra norma a carattere edilizio, urbanistico o ambientale, si applica la sanzione amministrativa di € 500 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.